

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonardi.

**Bonardi.** Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, io pure mi associo a quanto ha detto l'onorevole Lazzaro. A me preme troppo il principio informatore di questa legge per suscitare discussioni che possano, per avventura, essere ritenute estranee all'argomento.

Accetto quindi le ragioni addotte dall'onorevole ministro e prendo atto della promessa che presto si presenteranno provvedimenti per la derivazione di acque a scopo igienico.

Soggiungo soltanto una osservazione. Sentii da altri colleghi parlare di acque potabili: io richiamerò l'attenzione dell'onorevole ministro anche sopra le acque che debbono essere derivate non solo a scopo potabile, ma anche a scopo di pulizia interna degli abitati, per la fognatura ed altri simili scopi.

Io spero insomma che questi provvedimenti abbiano di mira un interesse ed uno scopo generale; e quanto più presto saranno presentati, tanto più presto potranno avere la loro applicazione.

**Presidente.** Niun altro chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. I consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale, sia volontari che obbligatorii, sono ordinati con le norme stabilite dal Codice civile e secondo le disposizioni della presente legge. ”

**Luzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzi.** Per quanto ha detto poc'anzi l'onorevole ministro, mi parrebbe che si potessero aggiungere le parole: *come forza motrice a scopo industriale*, le quali darebbero a questa legge uno scopo determinato, e non confonderemmo questa con le altre concessioni d'acqua che in seguito possono avvenire; perchè, come ha detto prima l'onorevole ministro, ci può essere il caso che l'acqua per tre usi si consumi, 1° come forza motrice, o per il suo peso specifico; 2° per la sua limpidezza, quando si adopera per gli usi della industria; 3° acqua potabile come elemento indispensabile alla vita. Ristringendo la legge all'acqua presa come forza motrice, allora per gli altri due usi bisognerebbe che fosse presa in considerazione con disposizioni diverse.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Credo che un semplice chiarimento basterà a

tranquillare il collega Luzi. Le parole *a scopo industriale* non si riferiscono solo *all'uso delle acque*, ma anche alla *derivazione*. L'articolo dice:

“ I consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale, ecc. ”

Dunque se l'uso delle acque non ha questo scopo, la legge non è applicabile.

Nell'articolo c'è quanto desidera l'onorevole Luzi; perchè, lo ripeto, le parole *a scopo industriale* si riferiscono a tutte le due cose: *derivazione e uso dell'acqua*.

**Luzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzi.** Perdoni, onorevole ministro, non ci siamo intesi.

Si può derivare l'acqua per due ragioni; se ne può cioè derivare una piccola quantità, quanta basti per una cartiera, per un lavacro, o per alimentare le macchine a vapore, e questa piccola derivazione, non occorre abbia il peso, la forza, la caduta, ed allora questa derivazione non avrebbe il privilegio, promesso dal Governo, perchè è troppo piccola la quantità; oppure se ne può derivare una gran quantità, come forza motrice, per esempio 50 cavalli di forza, ed allora sta bene.

Ora questa legge mira a due usi, uno dell'acqua quasi potabile cioè acqua limpida, e l'altro dell'acqua come peso specifico; bisogna prevedere tutti e due i casi.

Se si riguarda come sola forza motrice, allora siamo d'accordo.

Ecco ciò che voglio spiegare non per ispirito di opposizione, ma perchè a questa legge sono propenso fino quasi al fanatismo, e la desidero chiara e precisa.

**Ruspoli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Ruspoli.** È giusto quello che dice l'onorevole Luzi, ma lo pregherei di attendere che venga in discussione l'articolo 8 al quale ho proposto un emendamento in questo senso; l'acqua infatti può essere utilizzata come acqua potabile e per altri usi, oppure come forza motrice; e naturalmente, trattandosi di usi a scopo industriale, l'acqua è presa come forza motrice.

Ma ripeto l'osservazione deve farsi all'articolo 8 perchè nell'articolo 8, se me lo permette il presidente...

**Presidente.** Sì, sì.

**Ruspoli.** ... non si parla d'altro, che di condotte d'acqua.

Ora l'utilizzazione dell'acqua si può fare in due modi; si può condurre per mezzo di canali,